

Pubblicato il 19/04/2019

**N. 05139/2019 REG.PROV.COLL.
N. 11681/2016 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 11681 del 2016, proposto da:

Giuseppe Bitetti, Briganti Maria Francesca, Cardinali Agnese, Cazzati Gemma, Danese Sabrina, Dell'Aquila Clorinda, Distratis Alessandro, Filippi Fiorenza, Gianfrate Grazia, Giuri Nicoletta, Messene Grazia, Modeo Stefania, Nuzzi Domenico, Perdicchia Paolo Vincenzo Massimo, Ranaldo Carmela, Santoianni Francesco, Sbarro Lucia, Schettini Angela, Simeone Maria Alessandra, Tolomeo Caterina, Trisolini Silvia, Valente Elisabetta, Vitobello Patrizia Angela, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Menenti, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Annamaria Toma, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accettura, Daniele De Donno, con domicilio eletto presso lo studio Barbara Accettura in Roma, via L. Mantegazza, 24;

per l'annullamento

dei provvedimenti conclusivi della procedura di mobilità nazionale straordinaria di cui all'o.m. 241/2016 - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche e di Annamaria Toma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con l'atto introduttivo de giudizio i ricorrenti chiedevano l'annullamento della procedura di mobilità descritta in ricorso relativa alla procedura di mobilità straordinaria di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 dell'8.4.2016, con cui l'amministrazione disponeva il trasferimento dei ricorrenti in ambiti territoriali non richiesti o richiesti solo in via residuale.

Si costituiva l'amministrazione resistente.

Questione analoga è stata definita dalla sezione con la decisione n. 9224/2018, che si ritiene in toto di richiamare e condividere. Nella stessa, in particolare, in accoglimento del ricorso si afferma che "dirimente si

profila in punto di diritto l'argomento secondo cui è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola. Al riguardo ritiene la Sezione che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l'attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione.

Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedimentali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l'altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario.... gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, in sintesi, di relazione del privato con i pubblici poteri non possono essere legittimamente mortificati e compressi soppiantando l'attività umana con quella impersonale, che poi non è attività, ossia prodotto delle azioni dell'uomo, che può essere svolta in applicazione di regole o procedure informatiche o matematiche. A essere inoltre vulnerato non è solo il canone di trasparenza e di partecipazione procedimentale, ma anche l'obbligo di motivazione delle decisioni amministrative, con il risultato di una frustrazione anche delle correlate garanzie processuali che declinano sul versante del diritto di azione e difesa in giudizio di cui all'art. 24 Cost., diritto che risulta

compromesso tutte le volte in cui l'assenza della motivazione non permette inizialmente all'interessato e successivamente, su impulso di questi, al Giudice, di percepire l'iter logico – giuridico seguito dall'amministrazione per giungere ad un determinato approdo provvedimento”.

Dunque il ricorso è fondato, con annullamento degli atti in epigrafe.

La delicatezza e novità delle questioni giuridiche affrontate è motivo di compensazione delle spese di lite tra le costituite parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO